

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
- EST. DOTT. CONTE - 14-09-2022 - LAVORO SUBORDINATO -
- DIFFERENZE RETRIBUTIVE - LAVORO STRAORDINARIO -

11

ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA

DEL 14 SETTEMBRE 2022



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 959/2019 R.G.

promossa da

, nato in , il , residente a Modena, via
(C.F.:), rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Annalisa Bova e Fabrizio Fiorini;

RICORRENTE

contro

; (C.F.:), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, n.
125;

CONTUMACE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede

Provinciale dell'INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;

RESISTENTE

Avente ad oggetto: retribuzioni - straordinario - ferie - permessi - festività

CONCLUSIONI

Il procuratore di conclude come da ricorso dell'8.08.2019.

Il procuratore dell'INPS conclude come da memoria difensiva del 02.09.2022.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'8.08.2019, , premesso di aver lavorato alle dipendenze di Soc. Coop. dal 02.03.2010 al 12.09.2016, come operaio di V° livello con mansioni di cellista, chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di €. 42.518,20, a titolo di retribuzione e differenze retributive su tredicesima, tredicesima ratei, quattordicesima, quattordicesima ratei, festività, ferie non godute, permessi, straordinario diurno 30%, straordinario diurno sab. 50% e T.F.R., come da conteggio sindacale in atti, oltre alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale.

2. Soc. Coop., ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

3. Con ordinanza resa all'udienza del 12.07.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come statuito da Cass. n. 8956/2020: *"In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai*

fini dell'integrazione del contraddittorio". Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato.

L'INPS si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva; l'Ente previdenziale chiedeva dichiararsi la prescrizione *ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995* dei contributi dovuti da [redacted] Soc. Coop. sulle differenze retributive rivendicate dal ricorrente.

4. Sul merito

4.1. Dalla documentazione in atti si ricava che [redacted] ha lavorato alle dipendenze di [redacted], dal 02.03.2010 sino al mese di giugno 2016, come operaio di V° livello (cfr. buste paga ¹). La circostanza trova riscontro nelle deposizioni dei testi [redacted] e [redacted] (ex dipendenti della convenuta), i quali hanno riferito che il ricorrente svolgeva le mansioni di carrellista presso lo stabilimento di [redacted].

4.2. La domanda di pagamento dello straordinario è fondata.

La prova dello svolgimento del lavoro straordinario e della sua effettiva entità grava sul lavoratore che agisce per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del *quantum debeatur*, sul presupposto che risulti già provato l'*an.* L'allegazione della prestazione di lavoro straordinario necessita della specifica indicazione del *quantum* di lavoro reso oltre il monte ore di lavoro ordinario (cfr. Trib. Civitavecchia, Sez. Lav., Sent. 29/11/2018; Corte d'Appello Lecce-Taranto, Sez. Lav., Sent., 14/05/2018). In tal senso Cass. n. 4076/2018: *"Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso"*.

¹ Cfr. doc. 10.

ha ottemperato all'*onus probandi* su di lui incombente. Dalle deposizioni testimoniali si ricava che, nel periodo oggetto di causa (2010-2016; cfr. conteggio sindacale ²), il ricorrente ha lavorato dieci ore al giorno, dalle 07.00 alle 17.00/18.00, con una pausa di dieci minuti ogni tre ore.

ha dichiarato: "*cap. 9: ho lavorato con presso ; Lavoravamo sempre nello stabilimento di in Solignano di Modena, e non facevamo trasferte. cap. 15: per un anno, nel 2007, ha lavorato dalle 4,00 fino alle 18,00; poi quanto è ritornato nel 2010 ha lavorato tutti i giorni dalle 07.00 fino alle 17.00, con una pausa di dieci minuti ogni tre ore. faceva il carrellista e aiutava a scaricare i camion come facchino.*" ha riferito: "*cap. 9: ha sempre lavorato solo nello stabilimento di Non faceva trasferte. cap. 15: faceva il carrellista; iniziavamo alle ore 7.00 del mattino e terminavamo alle 17.00/18.00. Anche faceva questo orario di lavoro.*"

Alla luce di tale quadro probatorio, può ritenersi provato lo svolgimento di due ore di straordinario al giorno dal lunedì al venerdì, oltre allo straordinario del sabato, per l'intero periodo considerato. Vanno quindi riconosciute le maggiorazioni per il lavoro straordinario, nella misura stabilita dal CCNL Autotrasporti, merci, logistica, ³ nonché le somme scaturenti dall'incidenza delle maggiori spettante retributive sugli istituti di tredicesima, quattordicesima e T.F.R.

Dal conteggio allegato al ricorso introduttivo emerge un credito di €. 6.613,10, a titolo di straordinario diurno, e di €. 2.173,00, a titolo di straordinario diurno/sabato, importi calcolati in conformità alle previsioni del CCNL di settore. A tali somme vanno aggiunti i ratei di 13°, 14° e T.F.R., da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c., in misura pari al 30% del credito complessivamente accertato (€. 8.786,10), ossia €. 2.635,83 (da imputarsi €. 1.135,83 a 13° e 14° e €. 1.500,00 al T.F.R.).

² Cfr. doc. 11.

³ Cfr. doc. 6.

Sulla complessiva somma di €. 11.421,93 spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla cessazione del rapporto al saldo.

Non può essere considerato l'importo indicato nel conteggio del 04.08.2022 (€. 52.179,07), perché superiore alla somma richiesta, per lo stesso titolo, nell'atto introduttivo del giudizio (€. 8.786,10). Le conclusioni del ricorso non esplicitano la richiesta di condanna per la "maggiore/minore somma di giustizia", pertanto in forza del principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c. la convenuta non può essere condannata al pagamento del suddetto importo. Come chiarito da Cass. n. 6096/2006, *"Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del "quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante"* (nello stesso senso Cass. n. 13876/2016, Cass. n. 1752/2005).

4.4. Il termine di prescrizione è pacificamente quello quinquennale ex art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995. Non vi è prova in atti della notifica di verbali ispettivi a carico di _____ e di atti interruttivi della prescrizione nel termine di cinque anni dall'insorgenza dell'obbligazione contributiva (relativa alle differenze retributive del periodo 2010 - 2016). La fattispecie estintiva si è perfezionata, quindi va dichiarata la prescrizione della contribuzione dovuta sullo straordinario, in conformità alle conclusioni rassegnate dall'ente previdenziale.

4.5. Priva di riscontri la circostanza della mancata fruizione dei permessi e delle ferie e dell'espletamento della prestazione lavorativa nei giorni festivi. La Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie/permessi non goduti e del compenso aggiuntivo per il lavoro festivo *"ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del*

periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento" (Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 2042/1998).

La domanda non è corroborata dalla documentazione in atti né dalle deposizioni testimoniali; parte attrice non ha dedotto capitoli di prova su tale aspetto della controversia. Non vanno quindi riconosciute le somme richieste a titolo di festività (€ 324,70), ferie non godute (€ 6.073,87) e permessi (€ 2.559,15). Peraltro, le buste paga attestano pagamenti a titolo di *ex festività* e permessi.

Parimenti indimostrata l'erogazione di una paga oraria inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Gli importi imputati a titolo di "trasferte interne" presentano natura retributiva, da sommarsi quindi alla voce "retribuzione", posto che i testimoni hanno riferito che il ricorrente non ha mai svolto trasferte per conto della datrice di lavoro.

5. Sulle spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta in forza del principio della soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55/2014; lo scaglione di riferimento è quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 atteso che il D.M. 55/2014 dispone che il valore della controversia deve essere determinato in base al criterio del *decisum*.

Va invece disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra l'INPS e il ricorrente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione dell'insussistenza del credito previdenziale a seguito dell'intervenuta prescrizione quinquennale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) CONDANNA Coop. a versare a la somma di
€ 11.421,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo;

2) DICHIARA prescritti i contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive di cui al capo 1;

3) CONDANNA . al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 3.000,00, oltre rimborso spese generali *ex art. 2, D.M. n. 55/2014* nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;

4) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e l'INPS.

Modena, 14 settembre 2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte